

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui Ordinanza n. 201 del Capo Dipartimento della Protezione Civile dell' 11 novembre 2014 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato".

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014 è stata pubblicata l' Ordinanza n. 201 del Capo Dipartimento della Protezione Civile dell' 11 novembre 2014 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato"*.

L' ordinanza dispone che gli eventi occorsi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile e pertanto, in ragione del grave disagio socio economico che tali eventi hanno causato, prevede quanto segue:

- a) i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (23 aprile) una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza (17 dicembre), le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 1. tempi di rimborso
 2. costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti
 3. Il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
- c) Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2015, le rate in scadenza entro la predetta data, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

In ottemperanza a quanto previsto dalla precedente lettera b) del punto 1) con la presente informativa, la Banca comunica che la sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il 9 gennaio 2015.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell'addebito fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 23 aprile 2015:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dall'impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari e chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).